

1. Trasmissione telematica – Novità dalla manovra finanziaria 2004

L'art. 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha aggiunto, per quanto riguarda l'invio telematico degli atti e documenti al Registro delle imprese, i seguenti due nuovi commi all'art. 31, della legge 24 novembre 2000, n. 340:

“2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato tramite trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese **di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio”.**

Con il **comma 2-quater** si stabilisce che il **bilancio d'esercizio** (con tutti i prescritti allegati) e **l'elenco soci** possono essere trasmessi telematicamente o presentati su supporto informatico da tre categorie di professionisti: dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, a tre precise condizioni:

- a) che risultino iscritti nei rispettivi Albi professionali;**
- b) che siano in possesso di dispositivo di firma digitale;**
- c) che siano appositamente incaricati dai legali rappresentanti della società.**

Con il **comma 2-quinquies** si attribuiscono ai medesimi professionisti due precisi compiti:

- 1) di attestare, sulla copia da inviare telematicamente, che i documenti di cui al precedente comma (bilanci e suoi allegati, elenco soci) sono **conformi agli originali** depositati presso la società;
- 2) di poter inviare telematicamente o di presentare su supporto informatico, oltre i bilanci, **tutti gli altri atti societari per la cui redazione la legge non preveda espressamente l'intervento del notaio.** Anche in questo caso valgono le tre condizioni indicate in precedenza.

Nel nostro sito è presente da alcuni giorni un articolo di commento in cui si evidenziano alcuni problemi interpretativi e applicativi.

Si attendono delucidazioni e direttive da parte del competente Ministero delle attività produttive, che vi verranno comunicate non appena ne saremo in possesso.

2. Iscrizioni al Registro delle imprese e adempimenti previdenziali

2.1. Normativa

Novità che riguardano direttamente gli adempimenti presso la Camera di Commercio, oltre quelle relative all'invio telematico degli atti societari al Registro delle imprese, sono state dettate anche dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente *“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”*.

All'articolo 44, comma 8, così come modificato dalla legge di conversione, si stabilisce quanto segue:

“8. A decorrere dal 1 gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura delle imprese artigiane, nonché di quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura **integrano la modulistica in uso** con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle **nuove iscrizioni**, nonché le **cancellazioni** e le **variazioni** relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo le modalità di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1 gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma **sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali.** Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1 gennaio 2004. E' abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato”.

Al fine di contrastare in modo più incisivo l'evasione contributiva, la norma stabilisce un legame stretto tra il Registro delle imprese e gli Enti previdenziali, stabilendo che, **a decorrere dal 1° gennaio 2004, le domande di iscrizione presentate alle Camere di Commercio da parte delle imprese artigiane e commerciali avranno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini della iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei relativi contributi.**

La conseguenza più immediata di questa nuova disposizione è quella che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, **gli artigiani e i commercianti saranno**

esonerati dall'obbligo di presentare la richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali (INPS e INAIL).

2.2. Ambito di applicazione

Con la normativa in questione si fa obbligo alle Camere di Commercio di adeguare la propria modulistica, integrandola con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali.

Bisogna però ricordare che l'attuale modulistica in uso al Registro delle imprese, sia quella cartacea che quella informatica (Fedra e simili), è stata approvata con degli appositi decreti dell'allora Ministero dell'industria e che, pertanto, ogni successiva modifica deve essere stabilita da un ulteriore decreto dell'attuale Ministero delle attività produttive. E' pertanto scontato che per la piena applicazione della nuova normativa si dovrà quanto meno attendere che venga predisposta una modulistica adeguata.

La difficoltà di interpretazione e di applicazione pratica della nuova disposizione ha di fatto causato un parziale rinvio.

Unioncamere, con **Circolare n. 17 del 8 gennaio 2004**, ha comunicato che sull'argomento ha attivato un tavolo di lavoro al quale collaborano, oltre a InfoCamere, il Ministero delle attività produttive, l'INPS e l'INAIL.

Un apposito gruppo di studio è al lavoro per definire le eventuali notizie aggiuntive occorrenti agli Enti previdenziali per procedere alla richiesta del pagamento dei contributi e dei premi a loro dovuti dalle imprese artigiane e commerciali e al contempo per provvedere ad integrare sia la modulistica cartacea che quella informatica per l'acquisizione delle informazioni necessarie agli Enti previdenziali.

La stessa UnionCamere, con **Circolare n. 124 del 21 gennaio 2004** ha tenuto a comunicare che **i due Enti previdenziali interessati assumono comportamenti diversi, in ragione delle rispettive peculiarità.**

Per quanto riguarda l' **INAIL**, gli Uffici territoriali hanno ricevuto istruzioni (con nota del 23 dicembre scorso) di continuare con le medesime procedure finora seguite e quindi le imprese dovranno continuare a presentare agli uffici INAIL ogni istanza e denuncia.

Per quanto riguarda l' **INPS**, invece, i lavoratori autonomi (imprese) non dovranno più recarsi presso le sedi territoriali, né presentare per il momento moduli aggiuntivi alle Camere di Commercio. Le comunicazioni che l'INPS riceve direttamente dal sistema informativo della Camere di Commercio sono per ora sufficienti per aprire una posizione previdenziale per l'impresa.

Fino alla definizione di una procedura a regime, i lavoratori autonomi saranno tenuti unicamente a presentare le richieste di iscrizione nel Registro delle imprese.

Nessuna innovazione per ora è prevista per le imprese artigiane, le quali continueranno a rivolgersi alle competenti CPA.

Vi terremo informati degli ulteriori sviluppi e degli aggiornamenti che riceveremo dagli uffici interessati.

3. Fedra – Versione 5.8.0

L'entrata in vigore della "Riforma del diritto societario" comporta un sensibile cambiamento nella quantità e nella qualità degli adempimenti pubblicitari che

le società di capitali e le società cooperative dovranno, a decorrere dal 1° gennaio 2004, eseguire presso gli Uffici del Registro delle Imprese.

Per tale motivo InfoCamere ha realizzato la **nuova versione del software Fedra 5.8.0**, le cui novità riguardano quasi esclusivamente i nuovi adempimenti previsti dalla riforma del diritto societario e vanno a toccare i modelli: **S1, S2, S3, Intercalari P e S, B**.

Una modifica è stata apportata anche al **modello I2**, nel riquadro 15, a proposito della richiesta di cancellazione.

Sono state di con sequenza aggiornate le tabelle, la distinta e la visura a quadri.

Si avverte che dovrà essere scaricata la versione presente sul sito InfoCamere dal giorno 20 gennaio 2004, in quanto aggiornata nella distinta rispetto alla versione divulgata il 7 gennaio 2004.

Pertanto, coloro che avessero, prima di questa data, scaricato la versione 5.8.0 dovranno procedere ad un nuovo scarico.

Il **manuale Fedra** presente nel nostro sito e contenente le istruzioni per la compilazione della modulistica sarà aggiornato non appena verrà pubblicato l'apposito decreto da parte del Ministero delle attività produttive.

4. ONLUS – Approvato il modello di dichiarazione

Si ricorda che con il **D.M. 18 luglio 2003, n. 266** sono state dettate nuove modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione ONLUS.

A decorrere dal 4 ottobre 2003, i soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione effettuata secondo il modello approvato con il D.M. 19 gennaio 1998, avranno 30 giorni per integrare tale comunicazione attraverso la presentazione di una **dichiarazione sostitutiva**, resa dal legale rappresentante e sottoscritta secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000, ovvero della **copia dello statuto o dell'atto costitutivo**.

La comunicazione dovrà essere redatta in duplice copia e dovrà essere consegnata o inviata con plico raccomandato con avviso di ricevimento alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'organizzazione.

Con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2003** (pubblicato nella G.U. n. 2 del 3 gennaio 2004) è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva previsto dall'art. 2 del D.M. n. 266/2003, che le ONLUS dovranno allegare al modello di comunicazione approvato dal D.M. 19 gennaio 1998, per richiedere l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS.

Il modello è disponibile nella sezione "Novità sull'esercizio di attività economiche e professionali" o nella sezione "Modulistica > Modulistica varia".

5. Commissioni degustazione vini: fissati gli importi per le spese di funzionamento

In due precedenti Decreti, entrambi del 31 luglio 2003, il Ministero delle politiche agricole e forestali aveva affrontato la fase di imbottigliamento dei vini, provvedendo:

- a) alla istituzione dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC, e IGT e
- b) alla individuazione delle modalità ed dei requisiti che consentono la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini di origine controllata e garantita (DOCG) e dei vini di origine controllata (DOC).

Ora, con il **D.M. 23 dicembre 2003** (pubblicato sulla G.U. n. 5 del 8 gennaio 2004), lo stesso Ministero ha emanato le norme per il funzionamento delle Commissioni di degustazione dei vini per l'anno 2004, fissando gli importi del pagamento per le spese di funzionamento delle commissioni stesse.

Detti importi sono stati così stabiliti:

- **somma compresa tra 10,00 e 20,00 euro** per ogni campione prelevato;
- **somma compresa tra 0,10 e 0,15 euro** per ogni ettolitro sottoposto ad esame.

6. L'impiego della posta elettronica nella Pubblica Amministrazione

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2004 la direttiva del Ministro Stanca 27 novembre 2003 concernente **l'impiego della posta elettronica nelle Pubbliche Amministrazioni**.

La direttiva dispone l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di dotare tutti i dipendenti, anche quelli senza computer, di una casella di posta elettronica per scambiarsi informazioni, atti e documenti.

La progressiva eliminazione dei registri cartacei attraverso l'utilizzo di sistemi di protocollo informatico (dal 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la direttiva sui sistemi di gestione documentale), unita all'uso diffuso della posta elettronica come strumento di comunicazione interna nella pubbliche amministrazioni, dà il via ad una vera e propria rivoluzione digitale nella Pubblica Amministrazione con notevoli vantaggi in termini di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa.

Per saperne di più si consiglia di consultare il seguente indirizzo:

http://www.innovazione.gov.it/ita/news/2004/04_01_14a.shtml

7. Regione Lombardia: nuova legge sui pubblici esercizi

La Regione Lombardia, dopo la Regione Emilia-Romagna, è la seconda Regione italiana che ha modificato la disciplina sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande approvando la **L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003**, concernente "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" (pubblicata nel B.U.R.L. n. 53, 1° Suppl. Ord. del 29 dicembre 2003). **Dal 13 gennaio 2004**, data di entrata in vigore della legge regionale, **l'iscrizione al REC per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non sarà più richiesta**.

Il testo della legge viene riportato nella sezione "Rassegna di legislazione regionale".

8. Attività di direzione e coordinamento. Comunicazioni al Registro delle imprese

8.1. Normativa

Secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 2497-bis del nuovo diritto societario le società che "subiscono" attività di direzione e coordinamento devono "***indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo***".

Presso il Registro delle imprese è, infatti, istituita un'apposita sezione nella quale saranno indicati **sia i soggetti che "subiscono" attività di direzione e coordinamento** (a cui è imputato l'obbligo di iscrizione) **sia l'ente che esercita tale attività**.

Si tratta di una forma di pubblicità che coinvolge "i gruppi" e dalla quale derivano due precisi obblighi, che in qualche modo richiamano gli obblighi previsti dall'art. 2250:

- a) quello relativo alla carta intestata e tutti gli atti in generale;**
- b) quello relativo alla comunicazione al Registro delle imprese.**

Contrariamente a quanto previsto per "i gruppi creditizi" nei quali l'obbligo di pubblicità viene imposto direttamente alla "capogruppo", in questo caso l'obbligo di pubblicità viene imposto **esclusivamente a carico degli amministratori della società soggetta a direzione e coordinamento**, la quale dovrà indicare la società o l'ente che esercita tale attività.

L'obbligo riguarda, pertanto, solo la società "dominata", la quale, considerata la vaghezza della norma, in alcuni casi potrà trovarsi nella difficoltà di sapere quale sia di fatto la sua società "capogruppo".

8.2. Iscrizione nel Registro delle imprese

Per la iscrizione nel Registro delle imprese della società o dell'ente alla cui attività di direzione e coordinamento si è soggetti si dovrà far uso della seguente modulistica:

- a) Modello S2**, compilato nei **quadri A – B – 20 (Codice atto: A99)**;
- b) Intercalare S (GRUPPI SOCIETARI)**, per indicare la società o gli enti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento.

La distinta dovrà essere sottoscritta da un componente l'organo amministrativo della società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, in possesso del dispositivo di firma digitale.

Per tale adempimento sarà dovuto:

- 1) un diritto di segreteria pari a **8.00 euro**;
- 2) una imposta di bollo pari a **41.32 euro**.

8.3. Cancellazione dal Registro delle imprese

Per la cancellazione della società o dell'ente alla cui attività di direzione e coordinamento non si è più soggetti dovrà essere presentata la seguente modulistica:

- a) **Modello S2**, compilato nei **quadri A – B – 20 (Codice atto: A99)**;
- b) **Intercalare S (GRUPPI SOCIETARI)**, per indicare la società o gli enti che non esercitano più l'attività di direzione e coordinamento.

Anche in questo caso, **la distinta** dovrà essere sottoscritta da un componente l'organo amministrativo della società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, in possesso del dispositivo di firma digitale.

Per tale adempimento sarà dovuto:

- 1) un diritto di segreteria pari a **8.00 euro**;
- 2) una imposta di bollo pari a **41.32 euro**.

8.4. Accertamenti e sanzioni

Non è previsto alcun accertamento da parte del Registro delle imprese né l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa per l'omessa, infedele o ritardata comunicazione, **non essendo fissato alcun termine entro cui provvedere**.

Le nuove disposizioni prevedono unicamente una responsabilità diretta per coloro che omettono o mantengono, in mancanza dei presupposti, l'indicazione dell'altrui direzione nella carta intestata e negli atti della società o l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese (art. 2497-bis, comma 3).

La responsabilità consiste nel risarcimento del danno creato alla società o ai terzi.

9. SPA con unico socio

Per il combinato disposto di cui al 1° comma dell'articolo 2362¹ del Codice Civile e dell'articolo 223-vicies bis delle disposizioni di attuazione e transitorie², gli amministratori di una Società per azioni con unico socio - **esistente alla data del 1° gennaio 2004** - sono tenuti a depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione delle generalità complete dell'unico socio, **entro il 30 gennaio 2004**.

Per la dichiarazione di socio unico vanno utilizzati i seguenti modelli:

- **Modello S2 – compilare i riquadri A e B** (indicando come **codice atto A25** e come data la **data di trascrizione nel libro soci**);
- **Intercalare P (iscrizione) (quadri 1, 2 e 4)**: se la persona o il soggetto giuridico non è presente in visura (non risulta essere amministratore);
oppure

¹ Si riporta il 1° comma dell'articolo 2362:

“1. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio”.

² Si riporta l'articolo 223-vicies bis

“1. Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore”.

- **Intercalare P (modifica) (quadri 1 e 4):** se la persona è presente in misura, in quanto coincide con l'amministratore unico della società.

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante in possesso del dispositivo di firma digitale e la pratica potrà essere depositata su supporto informatico o inviata telematicamente.

Per tale adempimento sarà dovuto:

- 1) un diritto di segreteria pari a **77.00 euro**;
- 2) una imposta di bollo pari a **41.32 euro**.